

NR. 27 ANNO 2018

Venerdì 6 luglio



Prometheus

Settimanale “Prometheus”

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione
2. La verifica di congruità del FCDE ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio
3. La nozione di popolazione residente ai fini della disciplina dei controlli ex art. 147 del TUEL
4. La Commissione e non il RUP decide sull'anomalia dell'offerta nella gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, è stato prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione; viene meno, in questo modo, la disparità di trattamento a discapito delle imprese del settore dei carburanti che, in base alle norme contenute nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017), avrebbero dovuto anticipare l'obbligo al 1° luglio 2018.

Il provvedimento rinvia, quindi, al prossimo anno l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformare l'adempimento a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Pertanto, dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

Resta, inoltre, confermata l'entrata in vigore, sempre dal 1° luglio, della fattura elettronica per i passaggi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali.

Di conseguenza, i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, avranno la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni, tutte fiscalmente valide, che vengono di seguito riportate:

- la fattura elettronica, da chiedere all'atto del rifornimento, se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio;
- la scheda carburanti, utilizzabile sino al 31 dicembre 2018, ma senza la possibilità di effettuare il pagamento in contanti;
- il pagamento con strumenti tracciabili.

2. La verifica di congruità del FCDE ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio

La difesa degli equilibri di bilancio ha un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente ed è importante per la prevenzione di una situazione di dissesto o di deficitarietà.

L'art. 193 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) sancisce che il Consiglio comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare il permanere degli equilibri generali di bilancio e, tra gli altri adempimenti, porre in essere le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione nel caso si manifestino gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'esempio tecnico n. 5 presente all'interno del principio applicato 4/2 recita che *"In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti"*. Detta verifica deve essere effettuata applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento; conseguentemente, si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio.

3. La nozione di popolazione residente ai fini della disciplina dei controlli ex art. 147 del TUEL

L'art. 147 comma 2 del TUEL dispone che il sistema dei controlli interni è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Tuttavia, solo per gli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sistema dei controlli deve garantire quanto indicato nei punti d) ed e) del precedente elenco.

Il dubbio che potrebbe porsi è quello relativo alle modalità di individuazione del limite suddetto: deve farsi riferimento alla popolazione secondo l'ultimo censimento ufficiale

o deve utilizzarsi il dato ISTAT del penultimo anno antecedente ai sensi dell'art. 156, comma 2, del TUEL?

Secondo la Corte dei conti (cfr., recentemente, la delib. n. 110/2018 della sez. reg. di controllo per l'Abruzzo), è quest'ultimo il criterio corretto: tale norma, infatti, prevede che le disposizioni del TUEL che fanno riferimento alla popolazione vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati ISTAT.

4. La Commissione e non il RUP decide sull'anomalia dell'offerta nella gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Secondo l'A.N.A.C., "L'idea sottostante al nuovo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all'utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze" (Cfr. Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, che così ha statuito: *"in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tutte le operazioni di gara con carattere valutativo, debbano essere compiute dalla apposita commissione giudicatrice...non può ritenersi compito del RUP, in una gara con la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pronunciarsi sull'anomalia dell'offerta (ed anche se vi fa seguito una presa d'atto da parte della Commissione) in quanto è la Commissione che deve operare un proprio diretto apprezzamento sull'anomalia,*

anche eventualmente sulla base di una relazione tecnica redatta dal RUP..." (cfr. sez. VI, sent. 15 luglio 2010, n. 4584; sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 10642).

La competenza in capo alla Commissione è stata di recente ribadita dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 7 giugno 2018, n. 831.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 27/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT